

Si procede alla pubblicazione dei chiarimenti 1 e 3 che annullano e sostituiscono i precedenti in quanto, per mero errore materiale, è stata precedentemente pubblicata una loro versione non armonizzata con i nuovi documenti di gara.

Si procede, altresì, alla pubblicazione degli ulteriori chiarimenti pervenuti nel mese di marzo.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

Il disciplinare di gara II parte riserva all'offerta tecnica l'attribuzione di massimo n. 70 punti.

A sua volta l'allegato n. 3 denominato “criteri di attribuzione dei punteggi numerici di gara” prevede per il macro criterio valutativo 3.1. l'attribuzione di massimo 68 punti (“3.1 Attribuzione Punteggio Incrementale (P_{INC}).

Il punteggio incrementale è dato dalla rispondenza dei requisiti al capitolato tecnico e varia da 0 a 68 secondo i pesi attribuiti dalla seguente tabella:”), tra loro suddivisi in numero 18 sub criteri peraltro tutti di natura quantitativa/tabellare.

DOMANDA: si chiede conferma che al restante macro criterio valutativo 3.2 (“3.2 Valutazione della Validità del Progetto (P_{VAL}).”), l'unico a carattere discrezionale perché prevedente la redazione di un progetto, siano riservati solo max n. 2 punti.

RISPOSTA: Il punteggio complessivo dell'Offerta tecnica non supera i 70 punti. Tale punteggio è dato dalla combinazione del punteggio incrementale che rappresenta il 28% del punteggio relativo all'offerta tecnica e dalla valutazione della validità del progetto che rappresenta il restante 72%.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

Il macro criterio valutativo 3.2 (“3.2 Valutazione della Validità del Progetto (P_{VAL}).”) prevede al suo interno i seguenti sub criteri:

“... In particolare, saranno valutati i seguenti documenti che la Ditta dovrà presentare a corredo della propria offerta economica:

- *Descrizione dettagliata delle attività che la Ditta intende effettuare per soddisfare ciascuno dei requisiti espressi nel Capitolato Tecnico; nel documento dovrà essere fatto specifico riferimento ai paragrafi del Capitolato stesso, restando inteso che il mancato soddisfacimento di uno qualsiasi dei requisiti richiesti potrebbe costituire motivo di esclusione.*

- **Piano Preliminare di Qualità;**
- **Descrizione di analoghe attività già effettuate a fronte di precedenti contratti.**
- **Eventuali proposte migliorative dei requisiti richiesti ...”;**

DOMANDA A): si chiede di precisare con riferimento al sub criterio denominato “ **Descrizione dettagliata delle attività che la Ditta intende effettuare per soddisfare ciascuno dei requisiti espressi nel Capitolato Tecnico; nel documento dovrà essere fatto specifico riferimento ai paragrafi del Capitolato stesso, restando inteso che il mancato soddisfacimento di uno qualsiasi dei requisiti richiesti potrebbe costituire motivo di esclusione.” se tutte le previsioni del capitolato tecnico e annessi allegati assurgono a elementi essenziali dell’offerta, sicché la perifrasi “**mancato soddisfacimento di uno qualsiasi dei requisiti richiesti potrebbe costituire motivo di esclusione**” vada intesa come obbligo di esclusione anziché come facoltà di esclusione e ciò in linea con l’elaborazione del giudice amministrativo secondo cui “ Per la giurisprudenza, un’offerta che non possiede le caratteristiche essenziali e indefettibili - ossia i requisiti minimi - delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis della gara risulta carente di “una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non disponga espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso” (Cons. Stato, III, 8 luglio 2021, n. 5203; 14 maggio 2020, n. 3084; 11 dicembre 2019, n. 8429; V, 25 luglio 2019, n. 5260).*

E ciò perché sta alla valutazione organizzativa dell’amministrazione appaltante indentificare le caratteristiche della prestazione contrattuale che le necessita procurarsi e per la quale va alla ricerca di un contraente adeguato, e definirle nella legge di gara, anche con l’individuazione dei contenuti necessari delle offerte, e in ipotesi con la previsione dell’esclusione pel caso della loro carenza. Il contenuto dell’offerta definito dalla lex specialis corrisponde infatti all’utilità che l’amministrazione intende acquisire mediante la procedura, ferme ulteriori utilità da elementi dell’offerta che il bando non precostituisce e rimette alle scelte organizzative dell’operatore economico che partecipa alla gara, e che concorrono, nella misura in cui si innestano sul livello delle componenti necessarie dell’offerta, al raggiungimento di un livello di qualità da poi comparare con le parallele offerte e graduare al fine della selezione del miglior contraente (Cons. Stato, V, 20 aprile 2020, n. 2486)” (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 1486 del 02/03/2022);

RISPOSTA: Si conferma che tutte le previsioni del capitolato tecnico e annessi allegati assurgono a elementi essenziali dell'offerta, sicché il mancato soddisfacimento di uno qualsiasi dei requisiti minimali richiesti determina l'obbligo di esclusione.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

L'allegato 7 intitolato “scheda offerta economica analitica” riporta a pag. 2 “a) Che, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. 50/2016:

I costi impiego manodopera ammontano ad € _____

I costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € _____

LA MANCATA INDICAZIONE E' A PENA DI ESCLUSIONE

b) di impegnarsi a garantire le condizioni economiche di seguito specificate, adottate per la composizione dell'offerta economica, che saranno valide per tutta la durata del Contratto:

b1) Costi Orari di manodopera per attività di:

- 1. Engineering: _____ €/h;**
- 2. Manutenzione/Assistenza Tecnica _____ €/h;**

b2) Material Handling”.

**DOMANDA A): posto che le tabelle ministeriali edite con riferimento ai vari CCNL non individuano un unico livello lavorativo quanto e piuttosto diversi livelli lavorativi, a loro volta distinti financo tra operai e impiegati, tant'è che l'allegato 8 (ancorchè riportante erroneamente la dicitura “ALLEGATO 7”) obbliga a indicare “l'inquadramento giuridico per ciascuna unità”, si chiede di precisare se con riferimento alle categorie “Engineering” e “Manutenzione/Assistenza Tecnica” si possano indicare più costi orari proprio perché riferiti ai vari livelli previsti in impiego riferiti a tali peculiari segmenti lavorativi.*

RISPOSTA: Per quanto attiene alle attività oggetto della commessa in parola, nell'offerta economica l'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto le stesse devono qualificarsi come forniture senza posa in opera (fornitura di hardware, software e

manuali) e/o servizi di natura intellettuale così come disposto dall'art. 95, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

In ragione di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 non è necessario indicare i costi di manodopera. Per tale ragione è stato modificato l'allegato 7 (diventato allegato 4) ed eliminato l'allegato 8.

**DOMANDA B): la definizione “b2) Material Handling” non riporta a fianco l'indicazione oraria: si chiede di precisare se anche con riferimento a tale categoria vada riportato il costo orario ovvero se e come debba essere valorizzata;*

RISPOSTA: Per quanto attiene alle attività oggetto della commessa in parola, nell'offerta economica l'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto le stesse devono qualificarsi come forniture senza posa in opera (fornitura di hardware, software e manuali) e servizi di natura intellettuale (corsi) così come disposto dall'art. 95, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

In ragione di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 non è necessario indicare i costi di manodopera. Per tale ragione è stato modificato l'allegato 7 (diventato allegato 4) ed eliminato l'allegato 8.

**DOMANDA C): è risaputo che l'istituto dell'avvalimento cd. operativo, vale a dire utilizzato per soddisfare i requisiti di capacità tecnica, impone all'impresa ausiliaria l'onere di allegazione/messa a disposizione delle risorse umane e materiali a favore dell'ausiliata, onere probatorio questo che può ritenersi soddisfatto con la messa a disposizione da parte dell'ausiliaria dell'intero apparato organizzativo per l'esecuzione delle attività costituenti l'opus concorsuale (“D’altro canto, nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, è ben possibile “che, nel singolo contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l’impiego non di un singolo elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di essa). Di questa l’ausiliaria non perde la detenzione, pur mettendola a disposizione, in tutto o in parte, per l’utilizzazione dell’ausiliata, secondo le previsioni del contratto di avvalimento, approvate dalla stazione appaltante”. Nel caso di specie, come rilevato anche nella sentenza appellata, si era effettivamente in presenza di contratti di avvalimento c.d. operativo. Ora, dalla lettura dei suddetti contratti emerge che con essi le imprese ausiliarie mettevano a disposizione di Autofficina Pontina*

s.r.l. l'intera propria organizzazione aziendale, al fine di integrare i requisiti di cui la stessa risultava parzialmente carente in relazione a determinati requisiti, di volta in volta indicati.”, *Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 1514 del 22/02/2021, ibidem Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 1330 del 21/02/2020*)”. Alla luce di quanto sopra aggiungiamo che nel contratto di avvalimento presentato in sede di domanda di partecipazione è stato precisato quanto all'interesse patrimoniale che lo stesso “**è da rinvenirsi:**

- **sia nel corrispettivo una tantum di € 10.000,00 che l'Ausiliata verserà all'Ausiliaria una volta ricevuta la lettera d'invito;**
- **sia nella collaborazione nella realizzazione da parte dell'Ausiliaria delle postazioni addestrative integrate remote per le piattaforme CH-47F e AH-129D (PAIR), con la conseguenza che quota parte del prezzo dell'aggiudicazione sarà destinata a remunerare l'attività lavorativa che sarà svolta dall'Ausiliaria: kil tutto come definito in separato accordo;”.**

Premesso quanto sopra si chiede di precisare, visto che l'ausiliaria concorrerà direttamente all'esecuzione delle attività concorsuali a termini del combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, la possibilità di indicare il costo del lavoro che sosterrà l'impresa ausiliaria, con la precisazione che in quanto priva di CCNL e tabelle ministeriali, non potrà che essere stimato complessivamente;

RISPOSTA: Per quanto attiene alle attività oggetto della commessa in parola, nell'offerta economica l'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto le stesse devono qualificarsi come forniture senza posa in opera (fornitura di hardware, software e manuali) e servizi di natura intellettuale (corsi) così come disposto dall'art. 95, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

In ragione di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 non è necessario indicare i costi di manodopera. Per tale ragione è stato modificato l'allegato 7 (diventato allegato 4) ed eliminato l'allegato 8.

***DOMANDA D):** *l'articolo 105 comma 3 lett. a) esclude dal novero del sub appalto le attività demandate a lavoratori autonomi (“3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:*

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; ”). A sua volta l’art. 95 comma 10 non prevede d’indicare tra il costo della manodopera quello per i servizi di natura intellettuale (“10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”), peraltro come emergente anche dall’ordinanza del TAR Milano n. 557 del 13/05/2022 che ha considerato il “service di perfusionisti per l’assistenza perfusionale in ambito trapiantologico e per la gestione in ambito ECMO neonatale, terapia sostitutiva renale continua (CRRT) neonatale ed ECMO nei pazienti adulti” (CIG 8858721FD1);” come “Considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare tenuto conto che:

-trattandosi, ragionevolmente, di servizio di natura intellettuale (e ciò in ragione dell’oggetto dell’affidamento, delle attività da svolgere, nonché delle caratteristiche proprie delle figure professionali richieste) deve considerarsi che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs 50/2016 non sussisteva l’obbligo di indicare i costi della manodopera;”. Fermo quanto sopra, considerato che l’oggetto contrattuale ha una componente software di simulazione la cui produzione ben può essere svolto anche da lavoratori autonomi in possesso di contratto di collaborazione con il concorrente, si chiede di:

- *precisare se l’obbligo d’indicazione del costo del lavoro venga meno in ragione del fatto che la realizzazione del software di simulazione è un servizio di natura intellettuale e, come tale, potrebbe essere realizzato in parte qua anche attraverso l’opera di lavoratori autonomi;*

- *in caso di risposta negativa – vale a dire di conferma dell’obbligo di indicazione – di precisare se la valorizzazione del costo di tali prestazioni possa avvenire non solo in ragione delle tabelle ministeriali (esistenti per i programmatori dipendenti ma inesistenti per i lavoratori autonomi/liberi professionisti) bensì sulla scorta del corrispettivo orario contrattualizzato tra il concorrente e i lavoratori autonomi nell’ipotesi di ricorso a tale forma di collaborazione legittimamente ammessa dall’ordinamento (il già ricordato art. 105 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016);*

RISPOSTA: Per quanto attiene alle attività oggetto della commessa in parola, nell'offerta economica l'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto le stesse devono qualificarsi come forniture senza posa in opera (fornitura di hardware, software e manuali) e servizi di natura intellettuale (corsi) così come disposto dall'art. 95, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

Per quanto attiene l'elaborazione software/hardware, salvo i casi di cui all'articolo 105, comma 3, del D. lgs. 50/2016, ricorre un'ipotesi di sub-appalto con l'applicazione dei limiti di cui all'art. 105 – trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

**DOMANDA E): la scrivente ha già manifestato con la domanda di partecipazione l'intenzione di subappaltare le attività oggetto dell'appalto. A tale riguardo si chiede di precisare se con riferimento alle categorie “Engineering”, “Manutenzione/Assistenza Tecnica” e “Material Handling” si possano indicare i costi orari delle imprese subappaltatrici;*

RISPOSTA: In ragione di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 non è necessario indicare i costi di manodopera.

**DOMANDA F): l'allegato 7 impone ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 l'obbligo per il concorrente di indicare complessivamente il costo della manodopera “I costi impiego manodopera ammontano ad € _____”. Alla luce delle DOMANDE delle precedenti lett. A), B), C), D), E) si chiede di precisare se all'interno dei costi complessivi della manodopera vadano inseriti anche quelli delle imprese ausiliarie, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi;*

RISPOSTA: In ragione di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 non è necessario indicare i costi di manodopera. Per tale ragione è stato modificato l'allegato 7 (diventato allegato 4) ed eliminato l'allegato 8

**DOMANDA G): come evidenziato in premessa l'allegato 8 (erroneamente riportante “allegato 7”) impone così di dichiarare “... al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d del D.lgs 50/2016, i seguenti dati:*

a) Numero totale del personale impiegato: _____

b) **Specifiche mansioni svolte per ciascuna unità:**

1)_____

2)_____

3)_____

c) **Inquadramento giuridico per ciascuna unità:**

1)_____

2)_____

3)_____

d) **Durata delle attività:** _____

e) **CCNL applicato:** _____

Per l'ipotesi di utilizzo delle imprese ausiliarie, subappaltatrici e di lavoratori autonomi si chiede di precisare se e dove tale forza lavoro dovrà essere indicata ovvero se la richiesta dell'allegato 8 riguarda solo la dotazione organica messa a disposizione dal concorrente alla procedura di gara.

RISPOSTA: In ragione di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 non è necessario indicare i costi di manodopera. Per tale ragione è stato modificato l'allegato 7 (diventato allegato 4) ed eliminato l'allegato 8.

NUOVI CHIARIMENTI MARZO 2023

CHIARIMENTO I

DOMANDA: con riferimento all'Allegato n. 3 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NUMERICI DI GARA

3.2 Valutazione della Validità del Progetto (P_{ival}), Criteri da 1 a 6 si chiede di meglio precisare/dettagliare in concreto i sub criteri di valutazione ivi indicati in relazione a ciascun macro criterio, venendo in rilievo definizioni ponderali estremamente generiche e come tali idonee a trasmodare la discrezionalità della commissione di gara in mero arbitrio.

RISPOSTA: Come è noto “*La stazione appaltante gode di piena discrezionalità nell’individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto messo a gara e con il solo limite dell’irragionevolezza o illogicità*” (Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5375); per il principio di trasparenza, in allegato 3 vengono descritti i punteggi relativi ad ogni macro-criterio di valutazione e per ogni macro-criterio vengono dettagliati i relativi sub-criteri di valutazione. Per agevolare la compilazione dell’offerta, in allegato 5 – scheda proposta tecnica, è stato sviluppato uno schema di massima della relazione tecnica che tiene conto dei macro-criteri e dei sub-criteri di valutazione. Inoltre, onde eliminare il rischio di “trasmodare la discrezionalità della commissione di gara in mero arbitrio”, a ciascuno dei sub-criteri di validità del progetto sarà attribuito un punteggio assegnato sulla base del metodo del “confronto a coppie” come disciplinato da Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CHIARIMENTO II (Marzo)

Il capitolato tecnico (cfr. *PARTE 3 – REQUISITI TECNICI, 3.1 – Software Addestrativo di Missione (SAM) e PARTE 9 – VARIE, 9.1 Proprietà Intellettuale e Disponibilità Codice Sorgente*) prevede sia la cessione del software sia un numero di licenze d’uso del software illimitato sia il codice sorgente del software SAM in escrow account dedicato. La cessione del codice sorgente di un software sviluppato ad hoc equivale a cessione di tecnologia e Proprietà Intellettuale (come peraltro correttamente indicato su Capitolato Tecnico) ed ha valore molto elevato.

DOMANDA: l’Allegato 3 sub 3.1 Attribuzione Punteggio Incrementale (PINC) prevede l’attribuzione al numero 3 di 5 punti per la cessione del software e al numero 4 sempre di 5 punti per DURATA DEL SERVIZIO DI GARANZA ESTESA e, in particolare, un punteggio addizionale per ogni anno aggiuntivo di supporto a garanzia.

Premesso che la cessione della proprietà del software è certamente incomparabile con l’estensione della garanzia (trattandosi valore economici del tutto disomogenei, atteso che il software vale all’incirca il 400% dell’importo della garanzia) si chiede di chiarire questa macroscopica incongruenza e di porvi rimedio attribuendo l’esatto punteggio in funzione della concreta importanza

A fronte di quanto sopra esposto, per quale ragione due effort di valore macroscopicamente differente sono valutati con punteggio medesimo?

RISPOSTA: La stazione appaltante ha la piena discrezionalità nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nella scelta della formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta, purché i criteri prescelti siano trasparenti ed intelligibili in modo tale da consentire ai concorrenti di calibrare la propria offerta.

I criteri prescelti sono chiaramente espressi in maniera intellegibile e trasparente, pertanto, non si ritiene di dover modificar i criteri di assegnazione del punteggio.

CHIARIMENTO III

Il paragrafo 4 del capitolato è intitolato “SCENARI GEO-TOPOGRAFICI” e all’art. 4.1.1. prevede il rilascio in “*release*” successive dei cennati moduli geo-topografici secondo cinque successivi livelli di dettaglio (da 1 a 5).

DOMANDA: considerato che il livello 1 includerà “assessment iniziale della qualità grafica (scenario geo-topografico qualsiasi già finito/disponibile, di qualsiasi dimensione e anche non attinente alle aree definite nel presente documento) da cui sia possibile evincere la qualità con cui saranno realizzati gli stessi e una replica dello scenario mediante immagini satellitari e dati di elevazione con l’inclusione della rete stradale” si chiede di chiarire quando questo livello dovrà essere sottoposto a valutazione. Inoltre, preso atto che l’Allegato 3 e, in specie, il paragrafo “**3.2 Valutazione della Validità del Progetto (PVAL) in sede di offerta tecnica.**” recita che nella relazione tecnica “... **verrà dettagliata la descrizione delle attività della Ditta intende effettuare per soddisfare ciascuno dei requisiti espressi nel Capitolato Tecnico**” si chiede di precisare all’interno di quale dei sub-criteri valutativi ivi menzionati i moduli geo- topografici saranno tenuti in considerazione ai fini dell’attribuzione degli elementi premiali.

RISPOSTA: Come dettagliato dal Capitolato tecnico, a similitudine dei modelli degli elicotteri, anche i moduli geo-topografici delle aree designate dovranno essere rilasciati in *release* successive alla stipula del contratto, pertanto, si stima che la release 1 associabile al livello 1 sarà rilasciata dopo 3 mesi dalla registrazione del contratto, quindi, non è obbligatorio presentarla in fase di offerta. La descrizione dei moduli geo-topografici sarà analizzata all’interno dei criteri “Descrizione del sistema di simulazione” e “Descrizione del processo di sviluppo” e valutata sulla base del metodo del “confronto a coppie” come disciplinato da Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CHIARIMENTO IV

Con la risposta alla DOMANDA G) facente parte della richiesta di CHIARIMENTO n. 3 è stato evidenziato quanto segue **“Si possono indicare e si può modificare il format dato considerando le imprese ausiliarie e subappaltatrici.**

L’indicazione dovrà avvenire con la compilazione di un’unica scheda con l’indicazione dell’oggetto di riferimento

(Es. oggetto di avvalimento n. ...; oggetto di subappalto n. ...).i, occorre indicarli”.

DOMANDA: preso atto che l’Allegato 8 annesso alla precedente documentazione di gara è stato espunto e non dovrà più essere presentato, è del tutto illogica e fuorviante la risposta fornita posto che non è dato di capire dove e come l’indicazione della forza lavoro debba essere menzionata.

RISPOSTA: In virtù della presente nuova pubblicazione con cui si armonizzano le risposte, si rinvia ai precedenti chiarimenti in materia.

Con la risposta alla DOMANDA F) facente parte della richiesta di CHIARIMENTO n. 3 è stato evidenziato quanto segue **“si, occorre indicarli”.**

DOMANDA: preso atto che l’Allegato 4 “Scheda Offerta Economica Analitica” diversamente dal precedente Allegato n. 7 pari denominato non contiene più la parte così in allora riportata

a) Che, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. 50/2016:

I costi impiego manodopera ammontano ad € _____

I costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € _____

LA MANCATA INDICAZIONE E’ A PENA DI ESCLUSIONE

b) di impegnarsi a garantire le condizioni economiche di seguito specificate, adottate per la composizione dell’offerta economica, che saranno valide per tutta la durata del Contratto:

b1) Costi Orari di manodopera per attività di:

- **Engineering:** _____ €/h;

- **Manutenzione/Assistenza Tecnica** _____ €/h;

b2) Material Handling

è del tutto illogica e fuorviante la risposta fornita posto che non è dato di capire dove e come i relativi costi dovrebbero essere indicati.

RISPOSTA: In virtù della presente nuova pubblicazione con cui si armonizzano le risposte si rinvia ai precedenti chiarimenti in materia.

Con la risposta alla DOMANDA E) facente parte della richiesta di CHIARIMENTO n. 3 è stato evidenziato quanto segue “**si, occorre indicarli**”.

DOMANDA: preso atto o che l’Allegato 8 annesso alla precedente documentazione di gara è stato espunto e non dovrà più essere presentato, è del tutto illogica e fuorviante la risposta fornita posto che non è dato di capire dove e come i relativi costi dovrebbero essere indicati.

RISPOSTA: In virtù della presente nuova pubblicazione con cui si armonizzano le risposte, si rinvia ai precedenti chiarimenti in materia.

Con la risposta alla DOMANDA D) facente parte della richiesta di CHIARIMENTO n. 3 è stato evidenziato quanto segue “*L’appalto ha ad oggetto forniture che, in assenza di posa in opera, sono esenti dall’obbligo.*”

Per rispondere occorre verificare lotto per lotto nella scheda offerta analitica economica di cosa si tratta.

Per quanto attiene l’elaborazione software/hardware se si fa ricorso a professionisti esterni ricorre un’ipotesi di subappalto con l’applicazione dei limiti di cui all’art. 105 – trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera”.

Senonchè le n. 2 sopra richiamate e sottolineate per migliore comprensione avevano ad oggetto una domanda subordinata ovvero quella relativa all’obbligo di indicazione del costo del lavoro dei professionisti autonomi, obbligo escluso in ragione della prima risposta.

DOMANDA: preso atto che è stato all’evidenza dichiarato che “L’appalto ha ad oggetto forniture che, in assenza di posa in opera, sono esenti dall’obbligo.”, con conseguente esenzione dell’obbligo di indicare il costo del lavoro riferito ai lavoratori autonomi (anche in disparte l’obbligatorio rispetto da parte della stazione appaltante di quanto ex lege previsto all’art. 105 comma 3 lett. a) del codice degli appalti), si chiede di confermare tale evenienza e quindi evitare di fornire dichiarazioni erranee e fuorvianti, aventi il solo fine di pregiudicare la corretta partecipazione del concorrente.

Questo anche alla luce del fatto che il richiamo alla scheda di offerta analitica economica è del tutto fuori luogo, visto che l'oggetto del quesito riguardava e riguarda la sola componente software di simulazione.

RISPOSTA: In virtù della presente nuova pubblicazione con cui si armonizzano le risposte, si rinvia ai precedenti chiarimenti in materia.

DOMANDA: preso atto che è stato all'evidenza dichiarato che *“L'appalto ha ad oggetto forniture che, in assenza di posa in opera, sono esenti dall'obbligo.”*, con conseguente esenzione dell'obbligo di indicare il costo del lavoro riferito ai lavoratori autonomi (anche in disparte l'obbligatorio rispetto da parte della stazione appaltante di quanto ex lege previsto all'art. 105 comma 3 lett. a) del codice degli appalti), **si chiede di confermare tale evenienza e quindi evitare di fornire dichiarazioni erronee e fuorvianti, aventi il solo fine di pregiudicare la corretta partecipazione del concorrente.**

Questo anche alla luce del fatto che il richiamo alla scheda di offerta analitica economica è del tutto fuori luogo, visto che l'oggetto del quesito riguardava e riguarda la sola componente software di simulazione.

RISPOSTA: Si ribadisce che le prestazioni oggetto della procedura in parola devono qualificarsi come forniture senza posa in opera (fornitura di hardware, software e manuali) e/o servizi di natura intellettuale così come disposto dall'art. 95, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

Con la risposta alla DOMANDA C) facente parte della richiesta di CHIARIMENTO n. 3 è stato evidenziato quanto segue *“Si rappresenta che dovrà essere fornita specifica dichiarazione dell'impresa ausiliaria relativa al trattamento retributivo per ciascuna mansione e qualifica del personale impiegato al fine del controllo dell'attribuzione di livelli retributivi adeguati alla qualità e quantità della prestazione erogata in applicazione dell'art. 36 Cost.”*.

DOMANDA: preso atto o che l'Allegato 8 annesso alla precedente documentazione di gara è stato espunto e non dovrà più essere presentato, è del tutto illogica e fuorviante la risposta fornita posto che non è dato di capire dove e come la dichiarazione menzionata dovrebbe essere fornita, non fosse altro perché i costi della manodopera dell'art. 95 comma 10 sono quelli dell'art. 97 comma 5 lett. d) ovvero i minimi salariali retributivi e non certo il costo del lavoro complessivamente considerato.

In proposito si chiede di evitare di fornire dichiarazioni erranee e fuorvianti, aventi il solo fine di pregiudicare la corretta partecipazione del concorrente.

RISPOSTA: In virtù della presente nuova pubblicazione con cui si armonizzano le risposte, si rinvia ai precedenti chiarimenti in materia.

CHIARIMENTO V

Il nuovo art. 3.1 del capitolato tecnico così recita “**3.1 Software Addestrativo di Missione (SAM)**

Il SAM potrà essere sviluppato ad hoc o potrà essere di tipo commerciale customizzato per le esigenze di F.A.. Nel caso in cui il software sia prodotto ex novo non saranno previste licenze in quanto il SAM sarà di proprietà E.I., nel caso in cui il SAM derivi da software commerciali si potranno utilizzare delle licenze che avranno le seguenti caratteristiche:”.

A sua volta sempre l’art. 9.1 del capitolato così riporta “**9.1 Proprietà Intellettuale ed disponibilità codici sorgente, Al fine di poter soddisfare con immediatezza ed aderenza le eventuali future necessità di adattamento e aggiornamento dei sistemi in parola, il software di simulazione (codici sorgente) dovrà essere di esclusiva proprietà intellettuale della Società produttrice/sviluppatrice, e non di terzi produttori. Inoltre, al fine di garantire la funzionalità del sistema e la supportabilità nel tempo anche in caso di inadempienza della Società produttrice/sviluppatrice la Ditta dovrà attivare un escrow account della durata di 10 anni.”.**

In relazione a ciò l’art. 3.1 dell’Allegato 3 individua quale Punteggio Incrementale al n. 3 quello “**GESTIONE SOFTWARE Numero di licenze illimitato Cessione del Software all’A.D. - 5 Punti”.**

DOMANDA: In ragione di quanto riportato all’art. 3.1 del capitolato tecnico si chiede di confermare che i 5 punti saranno attribuiti solo nell’ipotesi di software sviluppato ad hoc, attesa l’impossibilità per i software commerciali, id est quelli già in uso e in vendita al pubblico, di cessione della loro proprietà e ciò diversamente da quelli creati ad hoc, visto che una tale evenienza sarebbe impossibile per evidenti ragioni di conflitto con coloro che già in precedenza ne hanno acquistato le licenze

Si chiede altresì di precisare che un software di tipo commerciale customizzato non possa essere offerto per impossibilità oggettiva di cessione, visto che un software commerciali ancorché commercializzato utilizza le librerie base del software di sviluppo, vale a dire una specifica tecnica impossibilità di cessione.

RISPOSTA: Si conferma che verranno assegnati 5 punti per la cessione del SW. Non conoscendo la natura del SW che verrà presentato, la valutazione di questo parametro risulta indipendente dal fatto che il SW sia sviluppato ad hoc o se sia di tipo commerciale.

CHIARIMENTO VI

L'art., 21 del contratto così recita

1. In caso di ritardato approntamento alla verifica di conformità/avanzamento lavori e consegna, ove queste siano previste, di quanto oggetto di fornitura a fronte della fornitura in quota programmata, qualora questo non risulti imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 13) e/o ritardi imputabili ad attività di competenza dell'AD, si applicheranno penalità pari allo 0,1 % del valore della fornitura per ogni giorno calendariale di ritardo fino al raggiungimento di un massimo pari al 10% dell'importo della fornitura medesima.”

DOMANDA: la previsione di cui sopra è in aperto contrasto con quanto prevede il comma 4 dell'art. 113-bis del codice degli appalti, non fosse altro perché il range legislativo è tra il 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

RISPOSTA: Lo 0,1 % equivale all'1 per mille e pertanto non si ravvisa alcun contrasto con l'art. 113 bis del d.lgs 50/2016.

2. In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente Contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di € 10.000,00.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 100,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica dell'attuazione del provvedimento correttivo.

3. Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell' Art. 15 (Obbligo di conservazione delle attrezzature e di fornitura di parti di ricambio) potranno essere applicate, a carico della Ditta, penalità convenzionali pari di volta in volta a Euro 3.000,00..

4. In relazione ai tempi di intervento per manutenzione straordinaria che la Ditta deve garantire a fronte di quanto dettagliato al Paragrafo 3. dell'Appendice 2 al C.T. (Allegato 1), sarà applicata una penalità pari a € 100 per ogni ora di ritardo rispetto al termine prefissato.

5. Per ogni altra inadempienza non esplicitamente richiamata nei punti precedenti del presente articolo, sarà applicata una penalità pari a € 150 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prefissato”

DOMANDA: le previsioni di cui sopra sono in aperto contrasto con quanto prevede il comma 4 dell'art. 113-bis del codice degli appalti, non fosse altro perché il range legislativo è tra il 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale e, per l'effetto, non è ammessa una determinazione una tantum ovvero convenzionale ovvero a discrezione della F.A., anche per via di quanto recita l'art. 1384 c.c. Da quivi la richiesta di rimodulare le penali dei commi citati nei termini di legge, anche in ragione dell'istituto dell'eterointegrazione ex art. 1339 c.c. come da ultima perifrasi dell'ultimo comma dell'art. 30 del codice dei contratti (“alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.”).

RISPOSTA: Quanto al punto 2. Sarà applicata la penalità pari al 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell'ammontare contrattuale come da ultimo draft contrattuale (Allegato 2).

Per quanto riguarda gli altri punti (2. seconda parte, 3, 4 e 5) il citato art. 113 bis disciplina unicamente le penali da ritardo, ma non esclude l'applicazione di penali convenzionali previste dall'Amministrazione così come confermato dagli Organi di controllo cui l'attività contrattuale posta in essere dalla scrivente amministrazione è sottoposta.

L'art. 13 dello schema di contratto quanto ai pagamenti prevede una disciplina temporale diversa da quella prevista dall'art. 113-bis del d. Lgs. 50/2016, soprattutto per quanto riguarda l'emissione della fattura tant'è che riporta “l'A.D. rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.”.

DOMANDA: si chiede di modificare l'art. 14 richiamando integralmente quanto previsto dall'art. 113-bis commi da 1 a 1-septies.

RISPOSTA: Poiché non sono previsti pagamenti di stato avanzamento lavori/milestone nell'esecuzione contrattuale ma pagamenti all'esito positivo della consegna dei lotti di

fornitura/completa esecuzione dei servizi la previsione di cui all'art. 13 del draft contrattuale (Allegato 2) è in linea con l'art. 113 bis, comma 2, del d.lgs. 50/2016

CHIARIMENTO VII

1. Tenuto conto che il paragrafo 1 dell'Articolo n. 4 dello Schema di Contratto in Allegato 2, riporta testualmente: *“Il presente Contratto avrà la durata di 8 mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti. Il Contratto decorre dal giorno successivo a quello della data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica, trasmessa via PEC, di avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del presente Contratto ovvero dell'esecuzione anticipata (se richiesta)”*

DOMANDA: si richiede a codesta rispettabile Amministrazione di confermare la durata del Contratto, in considerazione del fatto che, nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico in Allegato 1, il termine ultimo per la presentazione a verifica di conformità delle prestazioni oggetto della gara risulta pari a 12 mesi, decorrenti dalla data di notifica di registrazione del contratto.

RISPOSTA: Si conferma una durata del contratto di 12 mesi come da ultimo draft contrattuale (Allegato 2).

2. **DOMANDA:** Tenuto conto che il paragrafo 10 del Capitolato Tecnico in Allegato 1, riporta la lista dei GFX da fornire nel corso dell'esecuzione contrattuale, si richiede a codesta rispettabile Amministrazione di confermare che nello Schema Contratto in Allegato 2 non sia presente un articolo che disciplini le modalità di gestione di prestazioni e materiale di fornitura governativa.

RISPOSTA: Si conferma che attualmente nello Schema Contratto non sono previsti GFE/GFI/GFX. All'atto della stipula del contratto verrà concordato un allegato contrattuale con la lista dei GFE/GFI/GFX e le relative modalità di gestione.

3. Tenuto conto che il paragrafo 5 dell'Articolo n. 10 dello Schema di Contratto in Allegato 2, riporta testualmente: *“Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, il gestore del Contratto procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi.”*

DOMANDA: si richiede a codesta rispettabile Amministrazione di voler indicare in quale capoverso siano presenti le modalità e le tempistiche per la formalizzazione da parte della Ditta della richiesta di spostamento dei termini per cause di forza maggiore.

RISPOSTA: Le richieste modalità e tempistiche sono indicate nel l'articolo 10 dell'ultimo draft contrattuale (Allegato 2).

Lo spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà:

a) notificare alla D.A.A.A. 7^a Divisione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 15 (quindici) giorni calendariali dal suo verificarsi;

b) inoltrare entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di forza maggiore la relativa domanda accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo e la correlazione tra evento e durata del ritardo, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei 5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della verifica di conformità.

4. **DOMANDA:** Con riferimento al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico in Allegato 1, si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione se per “Pubblicazioni di Impiego dell'AVES relative a UH-205A, CH-47F ed AH-129D” si fa riferimento ai manuali tecnici operativi e non operativi degli elicotteri oggetto di simulazione.

RISPOSTA: Si fa riferimento a pubblicazioni di impiego redatte ed approvate dall'AVES.

5. **DOMANDA:** Con riferimento al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico in Allegato 1, si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione conferma che tra i GFE/GFI/GFX non siano previsti materiali e/o parti di ricambio intendendo che ogni necessità dovrà essere coperta dalla Ditta aggiudicataria dell'Appalto.

RISPOSTA: Si conferma che attualmente tra i GFE/GFI/GFX non sono previsti materiali e/o parti di ricambio.

6. **DOMANDA:** Con riferimento al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico in Allegato 1, si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione conferma che tra i GFE/GFI/GFX non sia prevista la messa a disposizione della Ditta aggiudicataria dell'Appalto degli elicotteri.

RISPOSTA: Si conferma che tra i GFE/GFI/GFX non è prevista la messa a disposizione degli elicotteri.

7. **DOMANDA:** Tenuto conto che nell'Articolo n. 36 dello Schema di Contratto in Allegato 2, è indicato un domicilio specifico, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di confermarne la correttezza.

RISPOSTA: REFUSO, andrà indicato il domicilio dell'aggiudicataria come da ultimo draft contrattuale (Allegato 2).

8. Tenuto conto che il paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico in Allegato 1 riporta testualmente *“Il livello di definizione degli scenari sarà anch'esso il risultato di un processo di sviluppo iterativo che coinvolgerà il personale dell'AVES”*

DOMANDA: si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione se per *"definizione degli scenari"* si intende:

- La sequenza di avvenimenti nel corso di una missione pre-impostata

oppure

- La generica funzionalità e capacità di generare scenari, prescindendo dall'implementazione di specifiche missioni pre-impostate

RISPOSTA: Si intende la “La generica funzionalità e capacità di generare scenari, prescindendo dall'implementazione di specifiche missioni pre-impostate”.

9. Tenuto conto che il paragrafo 2.1.1 “Requisiti per Updated UH-205A motion cabin” del Capitolato Tecnico in Allegato 1 riporta testualmente *“gli interruttori, i pulsanti, le leve, le ghiera, gli switch e i pannelli di controllo attualmente installati sulle piantane superiori, sulle piantane inferiori e sui comandi di volo degli allenatori motion in dotazione alla F.A. per pilota e copilota dovranno essere mantenuti e integrati con il nuovo software di simulazione (SAM).”*

DOMANDA: si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione conferma che le specifiche tecniche dell'*hardware* (a livello di ICD, cablaggio, ...) non sono incluse nell'elenco GFI di cui al paragrafo 10.

Nel caso di risposta affermativa si richiede se può essere considerata accettabile l'impiego delle grafiche touch in sostituzione dei pannelli di controllo fisici.

RISPOSTA: Si conferma che le specifiche tecniche dell'*hardware* (a livello di ICD, cablaggio, ...) non sono incluse nell'elenco GFI di cui al paragrafo 10.

In merito, all'accettabilità dell'impiego delle grafiche *touch* in sostituzione dei pannelli di controllo fisici per UH-205A, al par. 2.1.1 è previsto l'utilizzo dei soli pannelli di controllo fisici ("gli interruttori, i pulsanti, le leve, le ghiera, gli *switch* e i pannelli di controllo attualmente installati sulle piantane superiori, sulle piantane inferiori e sui comandi di volo degli allenatori *motion* in dotazione alla F.A. per pilota e copilota dovranno essere mantenuti e integrati con il nuovo *software* di simulazione (SAM).").

10. Tenuto conto che il paragrafo 2.1.3 del Capitolato Tecnico in Allegato 1 "Requisiti di aggiornamento per la Struttura *motion* delle 4 cabine" riporta che tali sistemi possano essere "sostituiti con componenti di nuova generazione che dovranno garantire:

- l'interazione della struttura con il software SAM;
- almeno le seguenti caratteristiche tecniche e prestazioni:

TIPOLOGIA E CONSUMI	
Movimenti	6 gradi di libertà (<i>Degrees Of Freedom</i>) <i>Pitch, Roll, Yaw – X, Y, Z</i>
Attuatori	Totalmente elettrici
Alimentazione	elettrica

ESCURSIONI	
Surge +/- (mm)	600
Sway +/- (mm)	600
Heave +/- (mm)	400
Roll +/- (deg)	27
Pitch +/- (deg)	27
Yaw +/- (deg)	45

VELOCITA'	
Surge +/- (mm/s)	550
Sway +/- (mm/s)	520
Heave +/- (mm/s)	350
Roll +/- (deg/s)	27
Pitch +/- (deg/s)	27
Yaw +/- (deg/s)	55

ACCELERAZIONI	
Surge +/- (g)	0.55
Sway +/- (g)	0.53
Heave +/- (g)	0.35
Roll +/- (deg/s ²)	280
Pitch +/- (deg/s ²)	280
Yaw +/- (deg/s ²)	550

- i. DOMANDA: Nel caso di sostituzione dei sistemi motion, si chiede conferma dei parametri indicati all'interno del Requisito (in alcuni casi superiori a quelli previsti per sistemi con il più alto grado di certificazione come ad esempio Full Flight Simulator), con particolare riferimento allo yaw (i.e. yaw richiesto 45 deg rispetto i 25 deg richiesti da un FFS lev. D).
- ii. DOMANDA: Nel caso di riutilizzo del sistema motion esistente, si chiede conferma che i parametri del sistema attuale sarebbero considerati accettabili sebbene inferiori al requisito di cui sopra (i.e. yaw richiesto 45 deg rispetto i 22 deg consentiti dal sistema attuale).

RISPOSTA: Si accetta che i sistemi esistenti, in caso di ripristino, mantengano le caratteristiche attuali (22° di yaw). In caso di sostituzione con nuovi apparati, dovranno essere rispettati i parametri pubblicati in tabella (45° di yaw).”

11. Tenuto conto che il paragrafo 2.2.1 “Requisiti per Stazioni PAIR” del Capitolato Tecnico in Allegato 1 viene citato come requisito per i moduli cockpit piloti AH-129D, copiloti/gunner AH-129D e cockpit piloti CH-47F il “*force trim*”.

DOMANDA: si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione quali funzionalità debbano essere implementate a nella modellazione del *force trim* (ad esempio la modellazione degli sforzi, la simulazione del movimento del comando, ecc.).

RISPOSTA: Si richiede di implementare la modellazione del *force trim* in analogia a quelle implementate per i sistemi *motion*.

12. Tenuto conto che il paragrafo 2.2.6 “Requisiti modulo interazione” del Capitolato Tecnico in Allegato 1 riporta testualmente “*Ogni stazione PAIR dovrà prevedere l’interazione degli utenti dei sistemi PAIR con il cockpit virtuale dell’elicottero/sistema d’arma/equipaggiamento peculiare riprodotto dal software SAM, facendo ricorso a tecnologie di immersione nella realtà virtuale (VR) allo stato dell’arte.*”

DOMANDA: si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione se sia considerato accettabile interagire con i sistemi (display/strumenti) in *Virtual Reality* tramite modalità che facilitino l’interazione stessa (ad esempio utilizzo di gestire, visualizzazioni ingrandite dei pulsanti, ecc.).

RISPOSTA: Si considera accettabile interagire con i sistemi (display/strumenti) in *Virtual Reality* tramite modalità che facilitino l’interazione stessa (ad esempio utilizzo di gestire, visualizzazioni ingrandite dei pulsanti, ecc.).

13. Tenuto conto che il paragrafo 3.2 “*Modeling virtuale*” del Capitolato Tecnico in Allegato 1 riporta testualmente “*Si dovrà prevedere:*

(..)

- rotori;
- propulsori;”

DOMANDA: si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione di chiarire il significato dei sopracitati bullet.

RISPOSTA: Il *modeling* virtuale dell'oggetto elicottero dovrà esser basato sul comportamento similare dei relativi rotori e propulsori.

14. **DOMANDA:** In merito al paragrafo 9.1 “Proprietà Intellettuale ed disponibilità codici sorgente” del Capitolato Tecnico in Allegato 1 si richiede di chiarire la differenza tra i sottocitati bullet:

- consentire la creazione di un numero di utenze illimitate;
- consentire la creazione di infiniti account utente.

RISPOSTA: Errore materiale, considerare soltanto la creazione di infiniti account utente.

15. Tenuto conto che il paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico in Allegato 1 riporta testualmente: "Lo scenario sintetico generato dal software SAM dovrà essere popolabile con assetti/entità/oggetti dotati di Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence - AI) e di caratteristiche e modalità di funzionamento realistici in termini di dinamiche, manovre e sistemi installati (compresi i sistemi d'arma)" e che il paragrafo 3.2.1 del succitato Capitolato riporta testualmente: "Le VSE controllate dall'Intelligenza Artificiale, o CGF, sono entità virtuali che simulano alcune entità (sottoelencate), per consentire al personale che impiega il SIDSAM di addestrarsi a interagire con esse come se fosse in un campo di battaglia. La qualità delle VSE controllate dall'Intelligenza Artificiale, o CGF, in termini di funzionalità e interazioni potrà essere inferiore a quella richiesta per la modellazione di UH-205A, AH-129D e CH-47F."

DOMANDA: si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione conferma che le VSE controllate dall'Intelligenza Artificiale, o CGF possano essere simulate con modelli generici rappresentativi della classe dell'entità stessa.

RISPOSTA: Non è richiesto un livello di fedeltà equiparabile a quello richiesto per la modellazione degli elicotteri UH-205A, AH-129D e CH-47F. Il livello di realismo delle VSE controllate dall'Intelligenza Artificiale sarà definito durante il processo di sviluppo a partire a modelli generici.

16. Tenuto conto che il paragrafo 3.2.4 del Capitolato Tecnico in Allegato 1 riporta testualmente che: "Il SAM dovrà gestire i segnali audio da/per l'utente attraverso gli apparati dettagliati in All. C. Nel

dettaglio, dovranno essere replicati realisticamente almeno i seguenti effetti audio: [...] flappeggio nei diversi inviluppi di volo (es. in virata > 45° bank);”

DOMANDA: si manifesta che per soddisfare tale requisito è necessario acquisire i dati di volo e sound direttamente sugli aeromobili per modellare un suono realistico in funzione del flappeggio. Si richiede, pertanto, se saranno messi a disposizione i dati volo e sound della macchina reale.

RISPOSTA: Si conferma che tra i GFE/GFI/GFX non è prevista la messa a disposizione dei dati di volo e sound della macchina reale.

17. Tenuto conto che il paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico in Allegato 1 riporta testualmente che:
“[...] Tale modulo dovrà possedere delle caratteristiche generiche in termini prestazionali, che dovrà essere possibile “impostare e modificare” di concerto con il personale pilota e specialista dell’AVES a seguito di una serie di incontri tecnici F.A./Ditta convocabili da entrambe le parti fino al raggiungimento del livello, in termini di performance, delle manovre, di rispondenza della strumentazione e dei parametri di volo, voluto dalla F.A.”

DOMANDA: si richiede a Codesta Spettabile Amministrazione di confermare che lo sviluppo iterativo del modello di volo sarà basato esclusivamente su una implementazione generica, successivamente modificata in base a valutazioni soggettive del personale AVES, e non basata sulla corrispondenza a dati macchina oggettivi (prove di volo, dati dei manuali, dati campionati da prove empiriche, etc.)

RISPOSTA: La disponibilità del modello di volo reale non è un elemento necessario per la presentazione dell’offerta, ma costituisce un elemento di interesse valorizzato nell’ambito dell’attribuzione del punteggio incrementale (allegato 3, par 3.1 Item 1).